

Il d.d.l. della legge di stabilità 2015 prevede a partire dal 1° gennaio 2015 un nuovo regime agevolato che andrà a sostituire quelli attualmente in vigore. Nel nuovo regime non sono previsti limiti di durata o di età, ma l'imposta sostitutiva alle imposte dirette aumenta al 15%.

Tra le novità più importanti si evidenzia che nel nuovo regime l'imposta sostitutiva sarà pari al 15%. L'imposta però non si calcolerà più su un reddito determinato analiticamente come differenza tra ricavi e costi, ma attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività (distinto per sulla base del codice ateco del contribuente) sui ricavi conseguiti. Nel caso di avvio di nuove attività per il primo triennio il reddito determinato in modo forfettario viene ridotto a un terzo.

A bilanciare l'aumento della tassazione ci sarà però la possibilità di restare nel regime agevolato senza più vincoli di tempo, eliminando quindi il limite dei cinque anni o del 35esimo anno di età.

Il codice attività ateco sarà determinante anche per l'individuazione del limite dei ricavi. Infatti un'altra delle novità destinate a rendere più flessibile il regime è la previsione di soglie di ricavi differenziate rispetto al tipo di attività svolta. In base alle regole vigenti, il limite che porta alla fuoriuscita immediata è fissata a 30.000 euro di ricavi o compensi per tutti. Con la modifica in arrivo, il limite oscillerà dai 15.000 a 40.000 euro, tenendo conto però delle differenze tra le attività svolte dai contribuenti.

Relativamente ai cespiti, per poter fruire del regime agevolato il costo complessivo al lordo degli ammortamenti dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non deve superare i 20.000 euro, mentre per quanto riguarda le spese di lavoro dipendente l'accesso è consentito solo se il contribuente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi.

Il nuovo regime forfettizzato, porterà in dote anche la possibilità di versare i contributi non più sui minimi ma sul reddito dichiarato.

Ai fini Iva i nuovi forfettari non applicano la rivalsa e non hanno titolo alla detrazione dell'imposta. Ma se questa è la regola generale Iva i nuovi forfettari avranno anche la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Il nuovo regime sostituirà i regimi agevolati oggi in vigore: il regime delle nuove iniziative produttive e il regime dei minimi saranno, infatti, sostituiti dal nuovo regime agevolato. È prevista però la possibilità di un passaggio graduale al nuovo regime per coloro già oggi adottano il "regime dei minimi". In particolare i contribuenti che nel 2014 adottano il regime fiscale di vantaggio potranno continuare a utilizzare fino al termine del periodo temporale previsto ad oggi dalla legge, cioè 5 anni o compimento dei 35 anni.